



CITTA' DI TORINO

20/10/2016

16,20
P.D.

Sul n. 16,20

OGGETTO: Emendamento ~~4~~¹⁹ alla DCC 2013 06079/110, pag. 2, prima delle parole "tutto ciò premesso" inserire:

Vista l'obiezione sollevata da più parti, in particolare dalla Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, secondo la quale "l'introduzione della distanza minima di 250 m... in considerazione della forte concentrazione e diffusione in città di ospedali, case di cura...vieta di fatto l'alimentazione degli stessi su tutto il territorio comunale", si è proceduto a condurre delle simulazioni per verificare su una mappa della città, l'effetto dell'introduzione del suaccennato limite.

Verificato che effettivamente le aree libere dal vincolo sarebbero, all'interno dell'area urbanizzata della città, in numero limitato, è stato suggerito di rovesciare la logica del divieto, individuando le aree in cui consentire l'alimentazione dei colombi piuttosto che quelle in cui vietarla, si è anche proceduto a simulare, alla luce di questa nuova impostazione, l'effetto che su tali aree, avrebbe avuto una riduzione del limite a 150 m.

In conclusione si è potuto verificare, tramite diverse simulazioni, che, escludendo l'abitato e consentendo l'alimentazione dei colombi esclusivamente nei parchi, con granaglie somministrate in quantità non superiore a 250 g, è possibile ridurre notevolmente il rischio sanitario costituito da una eccessiva concentrazione dei volatili nei pressi dei luoghi sensibili, superando nei fatti la necessità di porre un limite di 250 m attorno a tali luoghi e consentendo pertanto di ridurre la distanza da utilizzare per delimitare le aree nei parchi stessi a 150 m.

Si esprime parere sfavorevole (nominativo) in quanto la riduzione delle distanze minime da 250 a 150 m è in contrasto con quanto stabilito dall' ASL e recepito nell'ordinanza ministeriale

Franco Peccinelli

h 17.05
20/10/2013

Con il giuramento d'Esponente di

Entro IL TESTU D'Esponente 38

AL L'ANT SO CONSO 2 ~~È SOSTITUITO CON~~

~~250 m.~~ LE PAROLE "250 m." SONO

SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "150 m."



(Francesco Cicali)

20/10/2013


Giacomo Cicali

Parere sfavorevole in quanto in contrasto
con quanto richiesto dall'ASL e recepito
nell'ordinanza sindacale che ha portato
la distanza minima da 50 m a ~~250~~ 250 m


Francesco Cicali

20/6/2014

h. 16.20



CITTÀ DI TORINO

IN TESTO

DNU'E' NENDONNO
42 E SUSTITUITO
DAL D-5 E' NENDONNO

SULLE NENDONNO

OGGETTO: Emendamento ⁴² alla DCC 2013 06079/110.

Inserire al termine della seconda colonna dell'allegato 1.

AREE IN CUI SI POSSONO SOMMINISTRARE GRANAGLIE AI PICCIONI A 150 METRI DA OSPEDALI – CASE DI CURA – SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE – AREE GIOCHI BIMBI.

1. Parco della Pellerina - C.so Appio Claudio, via Pietro Cossa, Corso Regina Margherita, Corso Lecce:
 - 1.1) Area Ovest tra Dora Riparia e Corso Regina Margherita.
 - 1.2) Area su Corso Regina, normalmente riservata ai Circhi.
4. Parco Colonnetti.
5. Lungo Stura Lazio dal Ponte Amedeo VIII al Ponte Diga.
7. Parco della Confluenza tra il fiume Po e il torrente Stura di Lanzo.
8. Parco Colletta - L.go Dora Colletta/Via Carcano.
9. Parco del Meisino.
10. Parco Piemonte - C.so Unione Sovietica, Torrente Sangone.
11. Parco Sangone - Strada Castello di Mirafiori.
13. Parco di San Vito - Str. San Vito, 185.
14. Parco Europa - Cavoretto.
15. Parco della Maddalena.
16. Parco della Rimembranza - Colle della Maddalena.
17. Parco delle Repubbliche Partigiane Piemontesi - Str. San Vito/Revigliasco
18. Parco di Superga - Str. Comunale di Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino).
19. Parco della Panoramica - Str. dei Colli, da Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino)"
20. Sponde T. Stura di Lanzo tra Str. Basse di Stura e Str. dell'Arrivore.

Si espone parere
favorevole in quanto
la riduzione da 250 a
150 m della distanza
minima è in contrasto
con quanto stabilito
dall'ASL e recepito
nell'ordinanza giudicale
fatto eccez.

(d. 2 bis - u.)

Torino, 20/6/2014